ISTITUZIONE DI UN ENTE NAZIONALE FASCISTA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Art. 23

Presso l'Ente e' costituito un Collegio sindacale composto:

a) di un sindaco designato dal Ministro per le finanze con funzioni di presidente;

b) di un sindaco designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato;

c) di un sindaco designato dal presidente della Corte dei conti.

Il Collegio dei sindaci e' nominato con decreto del Ministro per le finanze d'intesa col Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato ed i suoi componenti durano in carica tre anni.

Versione in vigore dal 27 febbraio 1942, non più in vigore dal 19 febbraio 1948 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di un Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali
Estremi	Legge 19 gennaio 1942, n. 22
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-un-ente-nazionale-fascista-di-previdenza-ed-assistenza/art-23/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it